Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0079(COD)

17.7.2023

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
(COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD))

Relatrice per parere: Jessica Polfjärd

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali ***non*** coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche ***potrebbero falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno***. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è opportuno creare un quadro comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida fondamentale.	(2) In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, ***è fondamentale adottare*** misure nazionali coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Pertanto, al fine di salvaguardare il funzionamento ***e l'integrità*** del mercato interno, è opportuno creare un quadro comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida fondamentale ***in modo equo e giusto, nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e aiuti di Stato***.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli investimenti privati di imprese, investitori finanziari e off-taker sono essenziali. Qualora gli investimenti privati da soli non fossero sufficienti, per garantire l'efficace attuazione dei progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche potrebbe essere necessario un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari o quasi azionari. Tale sostegno pubblico può costituire aiuti di Stato. Tali aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. La disciplina vigente in	(29) Gli investimenti privati di imprese, investitori finanziari e off-taker sono essenziali. Qualora gli investimenti privati da soli non fossero sufficienti, per garantire l'efficace attuazione dei progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche potrebbe essere necessario un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari o quasi azionari. Tale sostegno pubblico può***, in casi debitamente giustificati e senza compromettere la concorrenza nel mercato interno,*** costituire aiuti di Stato. Tali aiuti devono avere un effetto di

materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre ampie possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.	incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati ***e non devono comportare un'eccessiva concentrazione su un numero ristretto di fornitori***. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre ampie possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche ***e ad altri obiettivi nell'ambito del Green Deal europeo***, a determinate condizioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Il quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato fa parte del secondo pilastro del piano industriale del Green Deal. Va osservato che si tratta di un quadro temporaneo e mirato, che è soggetto a compromessi tra l'accelerazione dei finanziamenti per assicurare la disponibilità di materie prime critiche in Europa e l'integrità del mercato interno, in quanto non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso margine di bilancio per realizzare gli opportuni investimenti. Sono pertanto necessari strumenti adeguati per dare una risposta strutturale alle esigenze di investimento. La Commissione dovrebbe autorizzare gli Stati membri a concedere aiuti di Stato solo se questi perseguono un obiettivo di interesse comune e gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre ulteriori condizioni vincolanti per la concessione di aiuti di Stato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 ter) In una prospettiva di lungo termine i progetti relativi alle materie prime non potranno contare su finanziamenti pubblici, tanto più che il finanziamento degli aiuti di Stato potrebbe non essere altrettanto generoso in futuro. Quando il comitato europeo per le materie prime critiche e i suoi sottogruppi forniscono consulenza sui progetti, dovrebbe essere data priorità alle fonti di finanziamento private. Quanto più le aziende e i progetti saranno in grado di attrarre capitali privati, tanto più saranno competitivi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Il sostegno pubblico è utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.	(30) Il sostegno pubblico è utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi***,*** ***impedire la cooperazione tra imprese di diversi Stati membri*** o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero ***essere mirate ed efficaci,*** presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione***, evitare di sostituirsi agli investimenti privati e in ultima analisi promuovere il benessere dei consumatori***.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Molti mercati di materie prime strategiche non sono completamente trasparenti e sono concentrati sul lato dell'offerta, con conseguente incremento del potere contrattuale dei venditori e aumento dei prezzi per gli acquirenti. Per contribuire ***a ridurre i prezzi delle*** imprese stabilite nell'Unione, la Commissione dovrebbe creare un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. Nello sviluppare tale sistema, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in iniziative simili, in particolare in relazione all'acquisto in comune di gas definito a norma dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio***[44]***. Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero poter partecipare a tale sistema per costituire le loro scorte strategiche. Tutte le misure previste da tale meccanismo dovrebbero essere compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione.	(39) Molti mercati di materie prime strategiche non sono completamente trasparenti e sono concentrati sul lato dell'offerta, con conseguente incremento del potere contrattuale dei venditori e aumento dei prezzi per gli acquirenti. Per contribuire ***ad assicurare la disponibilità di materie prime per le*** imprese stabilite nell'Unione, la Commissione dovrebbe creare un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. Nello sviluppare tale sistema, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in iniziative simili, in particolare in relazione all'acquisto in comune di gas definito a norma dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio. Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero poter partecipare a tale sistema per costituire le loro scorte strategiche. Tutte le misure previste da tale meccanismo dovrebbero essere compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione.

[44] Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Un settore delle materie prime resiliente e competitivo è di grande importanza economica e strategica per l'Unione. Visto l'obiettivo del presente

regolamento di rafforzare la capacità dell'Unione di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche, è importante garantire un contesto di mercato equo e prevedibile per le imprese lungo l'intera catena del valore delle materie prime. Qualsiasi sistema inteso ad aggregare la domanda al fine di rafforzare la posizione di mercato delle imprese dell'Unione sul versante della domanda deve pertanto considerare attentamente anche gli effetti del mercato sulle imprese dell'Unione dal lato dell'offerta.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per	(46) Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per

non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri ***dovrebbero*** seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.

non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri ***potrebbero*** seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi ***proseguano***. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di	(54) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi ***si intensifichino e portino alla creazione di progetti strategici concreti***. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati ***in linea con le politiche industriali, energetiche e climatiche dell'Unione***, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi ***e sostenibili*** con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global

materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi.	Gateway", che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi. ***Pertanto il comitato può altresì valutare in che modo i partenariati strategici potrebbero contribuire alla sicurezza del capitale naturale dei paesi terzi e alla loro resilienza agli stress climatici.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.	(63) Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ***e dovrebbero evitare ostacoli supplementari alla concorrenza nel mercato interno***.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione e gli Stati membri intraprendono attività volte ***ad*** accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici. Tali attività possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.	1. La Commissione e gli Stati membri intraprendono attività volte ***a facilitare,*** accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici. Tali attività possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti. ***La Commissione e gli Stati membri si astengono dal realizzare attività che disincentivano gli investimenti privati.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno amministrativo ai progetti strategici al fine di agevolarne un'attuazione rapida ed efficace, anche prestando:	2. ***Su richiesta,*** gli Stati membri ***forniscono*** sostegno amministrativo ai progetti strategici al fine di agevolarne un'attuazione rapida ed efficace, anche prestando:

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) assistenza ai promotori dei progetti per ***promuovere*** ulteriormente l'accettazione del progetto ***da parte*** del ***pubblico***.	***b)*** assistenza ai promotori dei progetti per ***rafforzare*** ulteriormente ***la consultazione pubblica tempestiva e*** l'accettazione del progetto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) una comunicazione prevedibile, regolare, tempestiva e chiara ai promotori del progetto, in particolare nei casi in cui il flusso di informazioni rischia di ritardare il progetto;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione può trasmettere un parere agli Stati membri sull'allineamento tra l'attuazione nazionale e gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:	1. Il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto ***ed emettere raccomandazioni sulle risorse e sugli strumenti di finanziamento futuri***, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) parità di informazione e di opportunità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	
Agevolare gli accordi di off-take	
1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take ***relativi ai*** progetti strategici, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza.	1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take ***a beneficio dei*** progetti strategici ***riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, anche se non è ancora stata concessa l'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente***, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione controlla la sostenibilità finanziaria di tali progetti e, se lo ritiene necessario, propone misure correttive.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) l'integrità del mercato unico.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera	Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera

trasparente, negoziare congiuntamente l'acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell'accordo di acquisto, o ricorrere all'acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri partecipanti rispettano il diritto dell'Unione, ***compreso*** il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.	trasparente, negoziare congiuntamente l'acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell'accordo di acquisto, o ricorrere all'acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell'Unione e le autorità degli Stati membri partecipanti rispettano il diritto dell'Unione, ***in particolare*** il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e b), i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l'introduzione di ***incentivi finanziari***, quali sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere il riutilizzo di prodotti che presentano un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti.	Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e b), i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE ***e ove debitamente giustificato***, l'introduzione di ***strumenti economici***, quali ***quelli elencati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE, tra cui*** sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere il riutilizzo di prodotti che presentano un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta dei rifiuti derivanti da tali prodotti. ***Tali strumenti economici sono introdotti solo nel caso in cui i contributi delle imprese private siano ritenuti insufficienti.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La relazione cui fa riferimento il paragrafo valuta quanto meno ***l'opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime***	La relazione cui fa riferimento il paragrafo valuta quanto meno***:***

critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) ulteriori misure per incoraggiare gli investimenti in progetti strategici e rafforzare la capacità europea nelle materie prime critiche lungo l'intera catena del valore, compresa l'opportunità di estendere i benefici associati ai progetti strategici anche ad altri settori;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) il contributo delle misure stabilite nel presente regolamento agli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, in particolare quelli del regolamento (UE) 2021/1119;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) l'impatto delle misure di cui al presente regolamento sulle comunità locali;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
l'opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica.	***d)*** l'opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
Riferimenti	COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 8.5.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 8.5.2023
Relatrice per parere Nomina	Jessica Polfjärd 20.4.2023
Approvazione	28.6.2023
Esito della votazione finale	+: 50 –: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjärd, René Repasi, Eleni Stavrou
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

50	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
ID	Marco Campomenosi, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

3	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Chris MacManus

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti